



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – RESPONSABILITÀ PRESUNTA – PRINCIPI GENERALI

Descrizione

La giustizia sportiva, a differenza di quella penale e amministrativa, opera in via generale e tipica sulla base della mera integrazione della fattispecie prevista come infrazione disciplinare e a prescindere dalla concreta configurabilità del dolo e/o della colpa. Siffatta connotazione in chiave oggettivistica viene usualmente giustificata proprio in considerazione, da un lato, del principio di autonomia e, dall'altro, delle necessità operative ed organizzative di semplificazione degli accertamenti e di celerità dei tempi, a tutela di un ordinato svolgimento e prosieguo dell'attività sportiva e della regolarità delle competizioni e dei campionati, senza rinuncia, al contempo, all'effettività del rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo che ne verrebbero, altrimenti, pregiudicati (CFA, sez. I, n. 90/2019-2020).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 101/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Mauceri

Riferimenti normativi

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0101 CFA dell'11 maggio 2023 (Monterosi Tuscia FC S.r.l./Procura Federale)